

CITTA' DI CHIAVARI



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 16.12.2017

Entrato in vigore il 15.02.2018

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Vigilanza

TITOLO II - MEDIAZIONE SOCIALE E ASSISTENZA ALLE PERSONE

- Art. 4 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità
- Art. 5 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
- Art. 6 – Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

TITOLO III- NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA

- Art. 7 – Sicurezza urbana
- Art. 8 – Atti vietati

CAPO II - ALTRE ATTIVITA' VIETATE

- Art. 9 – Pubblicità
- Art. 10 – Giochi
- Art. 11 – Utilizzo spazi riservati agli invalidi / disabili
- Art. 12 – Occupazione suolo di alberghi ed altre attività imprenditoriali
- Art. 13 – Occupazione di immobili
- Art. 14 – Accattonaggio molesto
- Art. 15 – Prostituzione su strada

TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

- Art. 16 – Disposizioni generali a tutela della pubblica incolumità

CAPO II - ALTRE ATTIVITA' VIETATE

- Art. 17 – Prevenzione incendi
- Art. 18 – Artifici pirotecnici
- Art. 19 – Deposito di materiali pericolosi
- Art. 20 – Collocamento pericoloso di vasi statue e simili
- Art. 21 – Sicurezza degli edifici
- Art. 22 – Vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo.

TITOLO V - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 23 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 24 – Norme per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

Art. 25 – Comportamenti vietati

Art. 26 – Stendimento di panni e biancheria

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 27 – Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 28 – Esercizio di attività rumorose

Art. 29 – Locali pubblici e di ritrovo

Art. 30 – Abitazioni private

Art. 31 – Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 32 – Saracinesche

Art. 33 – Rumori da carico e scarico di merci

Art. 34 – Trasporto di materiali rumorosi

Art. 35 – Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO

Art. 36 – Verde pubblico

Art. 37 – Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici

TITOLO VIII - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 38 – Volontariato

Art. 39 – Videosorveglianza

TITOLO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

Art. 40 – Benessere degli animali

Art. 41 – Comportamenti vietati

TITOLO X – COSE MOBILI RITROVATE

Art. 42 – Disposizioni generali

Art. 43 – Ambito d'applicazione

Art. 44 – Accettazione e registrazione delle cose ritrovate

Art. 45 – Oggetti deperibili, in cattivo stato, nocivi o sospetti

Art. 46 – Restituzione

Art. 47 – Pubblicità del ritrovamento

Art. 48 – Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

Art. 49 – Acquisto della proprietà da parte dell'amministrazione comunale

TITOLO XI - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 50 – Sistema sanzionatorio

Art. 51 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 52 – Ordinanza ingiunzione di pagamento

Art. 53 – Provvedimenti inerenti i titoli autorizzativi

Art. 54 – Sequestro cautelare propedeutico alla confisca. Attività di accertamento

Art. 55 – Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

Art. 56 – Sanzioni alternative

CAPO II - DIFFIDA

Art. 57 – Diffida

Art. 58 – Sanzioni per gli inottemperanti alla diffida

CAPO III - PROCEDURE DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 59 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 – Abrogazioni

Art. 61 – Adeguamento disposizioni vigenti

Art. 62 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, il presente regolamento stabilisce le misure volte ad assicurare la serena, pacifica e civile convivenza, prevenendo situazioni che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento dei cittadini e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale. Sono oggetto di tutela la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei bambini, degli anziani, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Il Regolamento di Polizia Urbana è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione l'esercizio dei propri diritti e facoltà legittime, stabilendo l'osservanza di prescrizioni o cautele finalizzate ad evitare che dall'esercizio di detti diritti e facoltà legittime possano derivare danni o pregiudizi o limitazioni dei diritti altrui.

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana;
- b) pubblica incolumità;
- c) convivenza civile, pubblico decoro, vivibilità ed igiene;
- d) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- e) verde pubblico;
- f) mediazione sociale;
- g) educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale di Chiavari.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana. Quando ricorre il termine "Comune" con esso deve intendersi il Comune di Chiavari. Quando è fatto riferimento agli "uffici comunali competenti" questi sono da individuare, se non diversamente specificati, in base al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Chiavari.

6. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le norme contenute nel presente Regolamento sono da ritenersi norme speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali, che eventualmente individuino medesime fattispecie.

7. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità

Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti e funzionari di Polizia Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:

1) per sicurezza urbana si intende il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro della città da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale e per prevenire e contrastare:

- le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool ed al consumo di droghe;

- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

- l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili pubblici o privati tali da favorire le situazioni indicate ai punti precedenti;

- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di illecita occupazione di suolo pubblico;

- i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

- per pubblica incolumità si intende l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;

- per convivenza civile, pubblico decoro, vivibilità ed igiene si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che concorrono all'armonioso vivere comune dei cittadini nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

- per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intendono la tranquillità e la pace nella vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

- per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;

- per educazione alla legalità si intendono le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;

- per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori abbandonati.

2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate;
 - gli spazi demaniali del litorale;
 - i parchi, le ville ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - le acque interne;
 - i monumenti e le fontane;
 - le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la Legge prescrive per i beni demaniali.
4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione da parte dell'Ente competente.

Art. 3 **Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via principale, al Corpo di Polizia Locale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri enti o associazioni preposti alla vigilanza.
2. Gli addetti del Corpo di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora nonché compiere rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, esaminare le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza comunale, quando ciò sia necessario o utile per accertare violazioni delle disposizioni del Regolamento e delle altre leggi vigenti e per individuarne i responsabili.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria così come individuati dall'art. 57 C.p.p.

TITOLO II

MEDIAZIONE SOCIALE E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 4

Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione sociale, intesa come integrazione tra persone e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto appartenente alla Polizia Locale appositamente formato.

2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo può essere svolta in tutti quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato perseguibile d'ufficio; qualora il reato sia perseguibile dietro presentazione di querela, l'attività di mediazione sociale è svolta qualora la querela non sia stata ancora presentata.

3. La mediazione sociale dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile. Può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo.

4. Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che arrecano o subiscono conflitto. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata da Ufficiali della Polizia Locale che in ogni caso dovranno preventivamente procedere alla convocazione preliminare delle parti in causa e redigere relativo verbale circa le intenzioni espresse dalle stesse; solamente quando si manifesti la reale possibilità di una ricomposizione del conflitto procederanno alla convocazione congiunta delle parti per redigere il cosiddetto "Accordo di ricomposizione".

5. In esito alla ricomposizione, deve essere redatto un verbale sull'accordo raggiunto - "Accordo di Ricomposizione" - che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione e/o riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

6. La ricomposizione comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione, ed in ogni caso, per un periodo non superiore a 60 giorni, degli accertamenti di violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il relativo procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento da parte di una delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.

7. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo cesseranno i benefici sospensivi, interruttivi ed estintivi di cui al comma precedente.

Art. 5

Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale chiamato ad intervenire provvederà ad informare tempestivamente i Servizi Sociali anche per l'attivazione delle strutture convenzionate.

2. Nel caso di interventi nei quali si accertino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, la Polizia Locale fornirà ausilio ai Servizi Sociali presenti per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.

3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione di assoluta urgenza, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 del codice civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore, informando i Servizi Sociali comunali e, sulla base delle disposizioni ricevute dal Dirigente dei servizi stesso, ricoverandolo presso un centro di accoglienza.

In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si dovrà procedere all'identificazione ed al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre Forze di Polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

6. Per le attività di assistenza ed accompagnamento di cui al presente articolo, il personale del Corpo di Polizia Locale può utilizzare tutti i veicoli in dotazione al Comando, civili od immatricolati per uso di polizia, nonché altri mezzi di trasporto in uso ad altri uffici comunali se ritenuti idonei.

Art. 6

Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. Quando si verifichi la necessità di eseguire Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare, nei limiti del possibile, il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale opera in ausilio agli operatori sanitari presenti sul posto e, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, oppure qualora si ravvisi la necessità di accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Qualora dopo l'esecuzione del TSO o del ASO l'immobile in cui si trovava la persona soggetta al provvedimento resti aperto o accessibile il personale intervenuto provvede alla chiusura di porte e finestre, se necessario facendo intervenire i Servizi tecnologici comunali, ed alla conservazione delle chiavi o alla consegna delle stesse al tutore o ad altra persona responsabile.
5. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale con l'arma e le altre attrezzature in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 - Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

TITOLO III

NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 7

Sicurezza urbana

1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela il rispetto delle norme che regolano la vita, la convivenza civile, la coesione sociale, la libera fruizione degli spazi pubblici e l'accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del Regolamento, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, ai giochi per bambini e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

3. Ai sensi del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 21 aprile 2017, n. 93, vengono di seguito indicate puntualmente le aree su cui si applicano le particolari disposizioni a tutela della sicurezza e del decoro urbano, oltre a quelle già inizialmente previste dal decreto legge, ossia, più precisamente, le aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. Esse si identificano in:

- 1) Piazza N.S. dell'Orto, Piazza Roma, Corso Valparaiso e Corso Colombo;
- 2) parchi e giardini pubblici e le relative pertinenze;
- 3) le aree ricadenti in un raggio di dieci metri dalle macchine emettitrici dei biglietti dei parcheggi a pagamento o dei trasporti pubblici di linea, nonché da altri manufatti adibiti a diversi pagamenti su aree pubbliche, da manufatti adibiti a distribuzione automatica di diversi alimenti e/o oggetti e dagli sportelli bancomat;
- 4) le aree in prossimità o corrispondenza delle intersezioni stradali.

Art. 8

Atti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) occupare senza titolo ovvero plausibile giustificazione, anche con oggetti facilmente trasportabili o di minimo ingombro, il suolo pubblico e quello privato soggetto a uso pubblico;
- b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti su di esso o sotto di esso installati;
- d) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici o privati se visibili dalla pubblica via;
- e) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche e recando fastidio ai passanti;
- f) stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere, i parapetti pubblici, sul verde pubblico e sugli elementi di arredo urbano in genere;
- g) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano, lampioni della pubblica illuminazione, pali della segnaletica, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico. Tali velocipedi possono essere rimossi, anche previo taglio di eventuali catene o lucchetti, e depositati presso i magazzini comunali e potranno essere restituiti a chi ne dimostri in maniera inequivocabile la proprietà previo pagamento delle relative spese di rimozione e dopo aver proceduto all'oblazione delle sanzioni per le violazioni commesse.

CAPO II

ALTRE ATTIVITA' VIETATE

Art. 9

Pubblicità

1. È fatto divieto di depositare ovvero collocare senza preventiva autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service.
2. E' vietato il volantaggio sui veicoli mentre è consentito quello a mano dei passanti.
3. E' vietato collocare cartelli o manifesti pubblicitari su elementi di arredo urbano, lampioni della pubblica illuminazione, pali della segnaletica; gli stessi, qualora autorizzati da Comune, dovranno essere fissati esclusivamente con l'utilizzo di fascette di plastica o spago in modo da non danneggiarne la superficie o la verniciatura.
4. Per le violazioni dei divieti di cui al precedenti commi risponderà in solido il soggetto beneficiario della pubblicità.

Art. 10

Giochi

1. Sono vietati sul suolo pubblico o aperto al pubblico gli spari, i giochi della palla, delle bocce, del calcio, l'utilizzo degli acceleratori di andatura e di tutti gli altri giuochi che possono essere di pericolo, molestia o danno alla sicurezza ed incolumità delle persone e che comunque possono intralciare la libera circolazione dei pedoni e dei veicoli. Lo svolgimento dei suddetti giuochi è consentito soltanto ai bimbi di età inferiore agli otto anni, con al seguito un accompagnatore maggiorenne che li sorvegli, e comunque senza arrecare disturbo o disagio alla collettività.

2. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti: gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini non possono essere utilizzati da chi abbia superato l'età di anni dodici o diversa età stabilita per i vari tipi di giochi.

Art. 11

Utilizzo spazi riservati agli invalidi / disabili

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada per i veicoli, è vietato intralciare con qualsiasi oggetto, pregiudicare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone invalide, occupando gli spazi loro destinati, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per i non vedenti ed altri soggetti comunque affetti da menomazioni o in qualunque altro modo impediti.

2. In ogni caso l'occupazione di spazi pubblici, o privati soggetti all'uso pubblico, può essere consentita solo a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 12

Occupazione suolo di alberghi ed altre attività imprenditoriali

1. Il Comune può concedere speciali tipologie di occupazioni suolo, in genere ricavate ai lati delle strade, destinate allo stazionamento dei veicoli di proprietà o comunque utilizzati dai fornitori o dai clienti. Dette aree, rese note al pubblico da appositi segnalazioni e cartelli, poiché non soggette alla disciplina della sosta e della fermata ai sensi e per gli effetti del Codice della strada, devono essere diversamente tutelate e, pertanto, l'occupazione delle stesse, anche temporanea o occasionale con veicoli od altri oggetti non autorizzati, costituisce violazione del presente articolo del Regolamento. In queste stesse aree, salvo il previo esplicito consenso dell'avente titolo, non possono stazionare neppure i veicoli al servizio delle persone invalide munite di speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada.

2. Nei casi contemplati dal comma precedente, qualora non sia possibile contestare direttamente l'illecito all'effettivo trasgressore in quanto assente al momento della commessa violazione, responsabile in solido è da considerare il proprietario del veicolo o della cosa con la quale si è posta in atto l'occupazione abusiva.

3. Il veicolo o la cosa con la quale è stata posta in essere l'occupazione abusiva saranno rimossi a cura della Polizia Locale, previo tentativo di ottenere la rimozione spontanea da parte del responsabile della violazione o del responsabile in solido.

Art. 13

Occupazione di immobili

1. E' vietato occupare abusivamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli immobili di civica proprietà.

2. La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti degli alloggi e provvede a supportare il personale dell'Ufficio Casa per l'allontanamento degli eventuali abusivi durante l'esecuzione dei provvedimenti di decadenza e di sgombero.

3. Se necessario, il Comune, dopo lo sgombero, provvede a far rendere temporaneamente e fisicamente inaccessibili gli alloggi di cui al comma 1 con interventi adeguati a cura, oneri e spese del soggetto interessato dal provvedimento di sgombero.

Art. 14

Accattonaggio

1. Fatte salve le fattispecie di rilevanza penale l'accattonaggio è vietato in tutte quelle situazioni in cui, per le modalità e le circostanze di tempo e di luogo con cui si svolge, costituisce una forma eccessiva di costrizione e di intimidazione per la persona alla quale viene rivolta la richiesta di denaro, particolarmente se si tratta di persone anziane, o costituisce una eccessiva offesa alla pubblica decenza.

2. Per i motivi indicati al comma 1 è sempre vietato l'accattonaggio dopo il calar del sole. E' inoltre vietato nei pressi delle macchine emittitrici dei biglietti del parcheggio a pagamento o dei trasporti pubblici di linea, nonché presso altre casse su aree pubbliche o presso gli sportelli bancomat, davanti agli edifici di culto di tutte le religioni, in maniera fissa davanti agli esercizi commerciali ed all'interno dei pubblici esercizi, in prossimità o corrispondenza delle intersezioni stradali.

Art. 15

Prostituzione di strada

1. Nel territorio comunale è fatto divieto in luogo pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico:

a) di porre in essere comportamenti diretti ad offrire prestazioni sessuali dietro corrispettivo consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità;

b) di richiedere informazioni finalizzate a concordare prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a);

c) per i conducenti di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di richiedere informazioni dirette ad acquisire prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a).

TITOLO IV

NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 16

Disposizioni generali a tutela della pubblica incolumità

1. E' vietato creare, con il proprio comportamento, situazioni anche di solo potenziale pericolo, danno, malattia e calamità.
2. A tutela della incolumità pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

CAPO II ALTRE ATTIVITA' VIETATE

Art. 17

Prevenzione incendi

1. E' vietato bruciare, all'interno del centro abitato, foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.
2. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale, nel rispetto delle norme regionali in materia e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.
3. In deroga a quanto previsto ai punti precedenti, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini con lo svolgimento delle attività domestiche è consentita l'accensione di fuochi per bruciare residui vegetali derivanti dalle attività connesse alla tenuta dei terreni esclusivamente nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 05,00 alle ore 13,00, mantenendo una distanza minima dalle abitazioni e/o fabbricati di 10 (dieci) metri e dai boschi di 80 (ottanta) metri. L'accensione dei fuochi è sempre vietata nei giorni festivi. E' vietato accendere fuochi nei periodi di grave rischio in cui sia vigente lo stato di pericolosità dichiarato dalla Regione con espresso provvedimento. Nei casi di accensione fuochi in prossimità di boschi, fermo restando il rispetto delle distanze sopraccitate, occorrerà avvertire il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chiavari o la

Centrale Operativa di Genova.

4. I terreni latitanti le strade, anche pedonali pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché quelli posti nelle vicinanze di case di civile abitazione debbono essere mantenuti, da parte dei proprietari e dei conduttori, in condizioni tali da fungere da taglia-fuoco in caso di incendio.

5. Gli edifici privati, a tale scopo, debbono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda la tipologia dei depositi e degli oggetti, comunque, in essi detenuti.

6. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 18 **Artifici pirotecnici**

1. E' vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (es. canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori. In caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita anche attraverso gli strumenti e le modalità previste nel Titolo X.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio su area pubblica, sotto qualsiasi forma, di artifici pirotecnici.

Art. 19 **Deposito di materiali pericolosi**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 20
Collocamento pericoloso di vasi statue e simili

1. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.

Art. 21
Sicurezza degli edifici

1. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della stabilità degl'immobili. In particolare è vietato in qualsiasi spazio privato o comune ammassare rifiuti, tantomeno materiale deperibile.

2. A cura dei proprietari, amministratori o inquilini, i portici e le scale di ogni edificio, posseduti in comunione o condominio, di notte e in caso di scarsa visibilità, devono essere sempre e sufficientemente illuminati.

Art. 22
Vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo

1. In occasione di manifestazioni di qualsiasi genere nella zona di svolgimento delle stesse e nelle immediate vicinanze è vietata la vendita di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o metallo.

2. E' altresì vietato accedere alle aree interessate dalle manifestazioni avendo al seguito bevande in contenitori di vetro o metallo.

3. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazioni di alimenti e bevande ai soci, ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria nonché ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, è vietata la vendita per asporto di bevande in confezioni di vetro dalle ore 22,00 alle ore 6,00, ad esclusione di quelle destinate al consumo sul posto o nelle pertinenze delle suddette attività.

TITOLO V

CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 23

Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce, attraverso la Polizia Locale, la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
2. E' fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo di indecenza.
3. E' fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato in qualsiasi spazio pubblico o privato produrre emissioni consistenti in esalazioni moleste provenienti da cucine, da calderine e/o condizionatori/climatizzatori (in particolar modo se posizionati in cavedi di caseggiati) ovvero causare versamenti di acqua bianca o nera. Le tubazioni e i canali di scarico di liquami e/o di acque bianche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di scolo o scarico che spandano al di fuori delle condotte fognarie e della rete bianca.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e/o simili opere provvisoriamente opportunamente disposti, nonché provvedere all'eliminazione degli inconvenienti igienici causati da perdite o scorretti posizionamenti di tubazioni o canali di scarico.
5. In particolare è vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
6. E' vietata la manipolazione per la vendita di prodotti alimentari sfusi, destinati al consumo alimentare senza cottura, da parte degli operatori commerciali sprovvisti di guanti o altri strumenti idonei ad evitare il contatto con gli stessi; nelle zone di vendita soggette a prelievo diretto da parte dei clienti debbono essere messi a disposizione degli stessi guanti od altri strumenti idonei che debbono essere obbligatoriamente usati dalla clientela.

Art. 24

Norme per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione, al fine di garantire la pubblica incolumità. In particolare i proprietari di fondi sovrastanti le strade pubbliche o aperte all'uso pubblico sono tenuti a mantenere i muri di sostegno in modo da evitare crolli

sulla strada ed i terreni in modo da evitare la possibilità di smottamenti o caduta di massi o di alberi, se del caso rimuovendo le piante d'alto fusto pericolanti, previa comunicazione al Sindaco. I proprietari dei fondi fronteggianti le strade pubbliche o le strade vicinali debbono inoltre recidere i rami delle piante che si protendono sulla strada. In caso di violazione delle prescrizioni del presente comma il personale preposto ai controlli applica, laddove possibile, le sanzioni previste dal Codice della Strada.

2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati civili, industriali, rurali, o altre costruzioni in genere che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.

3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.

4. Il pavimento, le griglie o telai dei portici e dei marciapiedi di proprietà privata, soggetti a servitù di pubblico passaggio, dovranno essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la pubblica incolumità da parte dei proprietari che dovranno provvedere prontamente alla riparazione, a loro spese, in caso di guasto o rottura degli stessi, così come tale obbligo vige per gli utenti di chiusini, botole, griglie e telai privati collocati sul suolo pubblico.

5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, i terreni e cortili privati in vista del pubblico debbono essere costantemente tenuti in stato di nettezza e decoro e si dovrà provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

7. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino ad una altezza non inferiore a mt. 3.

8. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, mediante formale diffida, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere al ripristino entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

9. I tetti ed i terrazzi degli edifici soprastanti le aree pubbliche o sottoposte a servitù di pubblico passaggio, devono essere muniti di grondaie ed essere provvisti dei relativi pluviali, che devono essere sempre mantenuti in buono stato e costantemente puliti allo scopo di prevenire ogni possibile ingorgo; in caso di rottura o altra causa che determini fuoriuscita

d'acqua dai pluviali o dalle grondaie il proprietario è obbligato a provvedere prontamente alle riparazioni.

10. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

11. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi e cortili, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico; qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

12. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

13. I proprietari degli immobili e delle costruzioni sulle quali sono stati tracciati scritte o segni hanno l'obbligo, indipendentemente dalla responsabilità diretta nell'apposizione delle scritte o dei segni, di rimuoverli e ripristinare il decoro dell'immobile oggetto di imbrattamento.

14. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del proprietario dell'immobile, qualora non sia stata possibile l'identificazione del trasgressore.

15. I proprietari, gli amministratori di case, edifici e fabbricati o chiunque altro vi abbia titolo devono impedire ai colombi, con mezzi idonei, l'entrata e l'annidamento nelle soffitte delle case, dei sottotetti, dei cavedi, ecc. procedere alla rimozione degli escrementi e dei nidi costruiti provvedendo, a sgombero effettuato, alla disinfezione del sito.

16. Analoghe misure di respingimento dovranno essere utilizzate anche nei confronti dei gabbiani.

17. Nell'atrio di ogni condominio dovranno essere affissi il nominativo, l'indirizzo, un recapito telefonico o di posta elettronica di pronta reperibilità, dell'Amministratore o, in caso di edifici per cui non esista l'obbligo dell'Amministratore, di un referente condominiale.

Art. 25

Comportamenti vietati

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono in particolare vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;

- b) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati altrui, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- d) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- e) circolare e/o sostare a torso nudo o in costume da bagno al di fuori delle zone destinate alla balneazione;
- f) bivaccare o consumare in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti, stendere esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo coperte, borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi ed usati, e cose simili;
- g) lavare i veicoli;
- h) lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia tende, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili debitamente autorizzati, tali oggetti e arredi dovranno essere tenuti e mantenuti in buono stato, in caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzativo;
- i) collocare volantini o simili sui veicoli in sosta sul suolo pubblico nonché nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore;
- l) praticare il volantaggio sui veicoli: esso può essere effettuato solo a persone fisiche - ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- m) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta dei rifiuti;
- n) conferire i rifiuti in maniera non rispettando le modalità indicate dal Comune in materia di raccolta differenziata;
- o) entrare ed immergersi, anche parzialmente, nelle fontane, nelle vasche e nei lavatoi o servirsi di tali impianti nonché delle pubbliche fontane per lavarsi o immergere o lavare indumenti o altri oggetti o far entrare od immergere animali;
- p) lasciare aperti, dopo l'uso fattone, i rubinetti delle fontanelle pubbliche;
- q) derivare acqua dal civico acquedotto, dalle peschiere, lavatoi, fonti ecc. mediante condutture di qualsiasi tipo;
- r) utilizzare fuochi liberi, o griglie (cd. barbecue), o bracieri, o forni, a legna o carbone o altro combustibile, per bruciare i prodotti dello sfalcio di erbe o di potatura di piante e ramaglie, ovvero per cucinare alimenti e cibi, che diffondano nell'abitato odori, miasmi, fumi, polveri, ceneri e simili, in quanto sprovvisti di cappe e condotte adeguati per l'allontanamento dei predetti prodotti della combustione;
- s) nutrire o spargere cibo ai colombi ed alle specie similari nonché agli altri animali appartenenti alla fauna selvatica;
- t) battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere fuori dalle abitazioni che sovrastano le strade pubbliche o aperte all'uso pubblico o parti comuni del fabbricato in modo da arrecare molestia al vicinato;
- u) procurare stillicidio sulle strade pubbliche o sulle parti sottostanti del fabbricato;

v) forare od utilizzare qualsiasi altro mezzo di fissaggio per esporre manufatti di qualsiasi natura, ivi comprese locandine, manifesti, indicazioni ecc. sulle colonne dei portici e nei sottoportici;

z) utilizzare nei sottoportici carrelli, transpallets ed altri mezzi idonei allo scopo, per operazioni di movimentazione merci.

2. Fatto salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per l'igiene del suolo e dell'abitato, è vietato scuotere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli o lungo le scale delle abitazioni quando ciò procuri pregiudizio, danno o molestia al vicinato.

Art. 26

Stendimento di panni e biancheria

1. Lo stendimento della biancheria e dei panni deve effettuarsi soltanto da quelle finestre che prospettano le vie meno importanti o i distacchi.

2. In ogni caso gli oggetti esposti di cui al comma 1 devono comunque sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) non devono avere altezza inferiore a metri 4 dal suolo stradale, misurata dal lembo inferiore degli oggetti;

b) non devono produrre stillicidio;

c) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.

TITOLO VI

QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 27

Tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute tutelando la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della convivenza civile e della coesione sociale.

Art. 28

Esercizio di attività rumorose

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica chi esercita una attività, un'arte, un mestiere, che per sua natura produce comunque emissioni sonore deve usare ogni accorgimento per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi pubblici o private dimore.

2. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti.

3. Nei cantieri di lavoro edili e stradali l'uso di strumenti o macchine (es. escavatori, gru, martelli pneumatici, compressori, impastatrici, ecc.) che producono suoni o rumori è soggetto a specifica autorizzazione degli uffici comunali ai sensi ed agli effetti della normativa vigente in materia.

4. In caso di lavori in appartamento non possono prodursi rumori distintamente udibili dagli altri appartamenti ad eccezione della fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dei giorni feriali e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del sabato. Sono fatti salvi i casi di urgenza dovuti alla rottura di impianti e tubature: in tal caso debbono essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.

Art. 29

Locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati, anche

attraverso insonorizzazioni, in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere distintamente percepiti all'esterno e dalle abitazioni sovrastanti.

2. I titolari delle attività di cui al comma 1 sono responsabili del comportamento dei clienti anche all'esterno del locale ed è fatto loro obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone.

3. Inoltre, i titolari delle attività di cui al comma 1, dovranno garantire la pulizia e l'ordine delle aree pubbliche immediatamente prospicienti la sede della propria attività.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti possono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Il Sindaco, a seguito di ripetute violazioni, accertate, anche con provvedimento non definitivo, ai sensi dei commi precedenti o del Regolamento di zonizzazione acustica, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali, fino ad imporre la chiusura alle ore 22,00.

Art. 30 **Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività o feste che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni e/o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile, della vivibilità e del pubblico decoro. In particolare dovrà essere particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 7,00.

2. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale, gli strumenti elettronici o gli altri mezzi di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume ed adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare disturbo al vicinato e, in ogni caso non devono essere distintamente percepibili dai vicini e dalla pubblica via.

3. Chiunque faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. E' vietato l'uso di strumenti musicali prima delle ore 8:00 e dopo le ore 22:00 nei giorni feriali e prima delle ore 09:00, interrompendo l'esecuzione dalle ore 12:00 alle ore 15:00, e dopo le ore 22:00 nei giorni festivi, salva la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo strumento musicale è usato.

4. Gli allarmi degli antifurto delle abitazioni private, negozi, laboratori, magazzini, depositi, e altri simili locali anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 45 secondi nell'arco temporale massimo di 5 minuti. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza, anche rendendo noto al pubblico mediante cartelli posti nelle adiacenze dell'immobile il numero telefonico da avvisare in caso di guasto. Qualora non sia possibile contattare i proprietari o i conduttori dell'edificio, la Polizia Locale potrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco od altro servizio tecnico autorizzato per isolare la sorgente rumorosa onde consentire il ripristino della quiete pubblica.

5. L'emissione sonora dei dispositivi di allarme - antifurto dei veicoli di cui all'art. 155, c. 4, D.Lgs. 285/1992, C.d.S., deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata

massima di tre minuti. In caso di persistenza nel disturbo arrecato la Polizia Locale potrà richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco od altro servizio tecnico autorizzato per isolare la sorgente rumorosa onde consentire il ripristino della quiete pubblica o provvederà alla rimozione del veicolo.

Art. 31

Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. È vietato, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'uso di diffusori sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, nonché l'uso non autorizzato sulla pubblica via di strumenti musicali dotati o meno di impianti di amplificazione sonora. Il Comando Polizia Locale può autorizzare suonatori ambulanti che non arrechino particolare disturbo nel trattenersi, per un periodo non superiore alle due ore, in una posizione prima di allontanarsi, previa identificazione dei soggetti interessati e rilascio di apposito nulla osta temporaneo. La presenza dei suddetti suonatori dovrà essere occasionale e gli stessi soggetti potranno essere autorizzati non più di due volte al mese.
2. L'uso di apparecchi e diffusori sonori all'interno di negozi, esercizi pubblici e simili è consentito purché scarsamente percepibile dall'esterno e non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato.
3. L'utilizzo di diffusori sonori posti su veicoli per effettuare annunci è sempre vietato ad eccezione del periodo di campagna elettorale per la pubblicizzazione di riunioni, conferenze, comizi, ecc., ed è subordinato all'osservanza delle norme vigenti sulla pubblicità elettorale.

Art. 32

Saracinesche

1. La chiusura o apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per ridurre al minimo qualsiasi disturbo alla quiete pubblica, particolarmente nelle ore notturne.
2. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere sempre queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione e di ingrassaggio, al fine di ridurre al minimo il rumore d'uso.

Art. 33

Rumori da carico e scarico di merci

1. Le operazioni di carico e scarico nel centro abitato, dopo le ore 20.00 e fino alle ore 8.00, devono essere effettuate con la massima cautela, in modo da non turbare la pubblica quiete.

Art. 34

Trasporto di materiali rumorosi

1. Il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche ed altri oggetti rumorosi deve essere effettuato in modo da attenuare quanto più è possibile il rumore che ne deriva.

2. Chi effettua il trasporto degli oggetti suindicati deve quindi adottare gli accorgimenti idonei a ridurre al minimo il rumore.

Art. 35

Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili

1. Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, vendite, aste, proiezioni, o esporre avvisi di risultati sportivi, ecc. tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione dei crocchi di clienti o spettatori, deve ottenere apposita autorizzazione del Sindaco, che può negarla quando gli assembramenti che possono conseguire recano intralcio alla circolazione in genere, e disturbo alla quiete pubblica.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO

Art. 36 Verde pubblico

1. Il Comune, fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, nonché a tutela della convivenza civile, della vivibilità, del rispetto della quiete pubblica, dell'igiene e del pubblico decoro, garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.

Art. 37 Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici

1. Nei parchi, ville e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare, intenzionalmente, o comunque asportare, vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare aiuole, siti erbosi, prati, giardini;
- e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;
- f) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo;
- g) occupare impropriamente, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività;
- h) effettuare giochi, attività ricreative o sportive, raduni di qualunque tipo, che possano arrecare danno, molestia o pregiudizio per gli astanti, alla cittadinanza o al Comune;
- i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all'interno delle recinzioni dei parchi e delle ville comunali quando questi sono chiusi al pubblico.

TITOLO VIII

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 38

Volontariato

1. Per il miglior mantenimento del patrimonio e degli spazi pubblici sono fondamentali il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Il Comune, tramite il Corpo di Polizia Locale, verifica tutte le segnalazioni che pervengono circa un uso non corretto degli spazi e delle aree pubbliche, ed interviene prontamente sia applicando le dovute sanzioni sia informando i competenti uffici comunali per la predisposizione di idonei interventi di riparazione e manutenzione.

2. Il Comune può avvalersi della collaborazione di singoli cittadini, associazioni, istituzioni o aziende per una migliore gestione degli spazi pubblici. A titolo di esempio, non esaustivo, tali forme di collaborazione possono consistere in:

- apertura e chiusura di parchi e giardini;
- manutenzione aiuole e piante;
- verniciatura fontane e pali ed altri oggetti del patrimonio pubblico;
- pulizia di aree pubbliche;
- sistemazione di sentieri e mulattiere ecc;

3. Per le attività di cui ai commi precedenti il Comune può provvedere a garantire ai prestatori d'opera idonea copertura assicurativa, in alternativa alla acquisizione di apposita manleva, ed a fornire materiali ed attrezzature.

4. Per le associazioni, istituzioni ed aziende potrà essere concesso alle stesse di installare un cartello indicante l'attività svolta a favore del Comune nei pressi dell'area interessata.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte in base ad apposite convenzioni, approvate dalla Giunta Comunale, nelle quali sono indicate le attività da svolgere, le modalità di svolgimento, nonché la durata delle stesse. Le attività stesse dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dal D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, anche noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e successive modifiche ed integrazioni. Una volta approvate, le convenzioni saranno stipulate tra il cittadino (o associazione, istituzione, azienda) ed il Dirigente Comunale indicato nella convenzione stessa; all'interno della convenzione saranno pattuite tra le parti le modalità di realizzazione della tutela dell'operato del volontario.

Art. 39

Videosorveglianza

1. Per un generale miglioramento della sicurezza urbana il Comune ritiene necessaria una continua espansione, modernizzazione e sviluppo del Sistema Comunale di Videosorveglianza. In considerazione della crescente scarsità di risorse il sistema potrà essere implementato anche da cittadini, associazioni, istituzioni o aziende alle seguenti condizioni:

- cittadini, associazioni, istituzioni o aziende possono proporre al Comune l'acquisto a loro carico di telecamere per la videosorveglianza da utilizzare per il controllo di spazi ed aree pubbliche;

- non è possibile utilizzare tali impianti per il controllo di spazi ed aree private se non per espressa richiesta della Polizia Locale o delle Forze di Polizia dello Stato in riferimento a particolari indagini;

- spettano al richiedente tutte le spese di acquisto e di collegamento alla rete comunale di videosorveglianza del nuovo impianto per le quali il richiedente procederà direttamente tramite fornitore di propria scelta, con l'unico vincolo di installare materiali tecnicamente compatibili con l'impianto esistente;

- una volta installata, la telecamera entra a far parte del Sistema di Videosorveglianza Comunale e viene gestita conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la Gestione dell'Impianto di Videosorveglianza;

- spetta al Comune disporre la corretta inquadratura della telecamera e gestirne l'utilizzo nonché la manutenzione ordinaria, l'alimentazione elettrica, il pagamento di eventuali canoni ed il pagamento di ogni spesa ordinaria connessa alla gestione, mentre quella straordinaria e l'eventuale sostituzione di telecamere obsolete o comunque non riparabili restano a carico del condominio;

- in ogni caso, una volta installato l'impianto, il cittadino (o associazione, istituzione, azienda) che ha provveduto alla installazione non potrà avere alcun collegamento diretto né alcuna agevolazione per eventuali richieste di visionare i filmati, materia questa che rimane disciplinata dal vigente regolamento per la gestione dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Chiavari.

2. Prima della installazione il cittadino (o associazione, istituzione, azienda) che propone l'installazione dovrà stipulare col Comune apposita convenzione, sulla base di uno schema standard approvato, per tutte le installazioni, dalla Giunta Comunale a firma del proponente e del Comandante del Corpo di Polizia Locale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

Art. 40

Benessere degli animali

1. Gli animali domestici hanno diritto ad una condizione di vita consona alla loro specie ed alla loro indole. In particolare chi si assume la responsabilità di un cane deve disporre di uno spazio esterno adatto per la corretta tenuta dell'animale o del tempo necessario per provvedere a portare più volte al giorno l'animale all'esterno.
2. E' vietato lasciare animali d'affezione su poggioli e terrazzi, senza la possibilità di rientrare autonomamente nell'appartamento, per più di due ore e comunque dovranno essere garantiti i criteri minimi a tutela degli animali medesimi.
3. E' vietato lasciare animali d'affezione all'interno di autoveicoli in condizioni tali che possano produrre stati di sofferenza all'animale (temperatura esterna elevata, veicolo in sosta in zone poste direttamente sotto il sole, periodi eccessivamente lunghi ecc.) e comunque dovrà essere indicato, all'interno del veicolo ed in modo ben visibile, il recapito telefonico del proprietario.

Art. 41

Comportamenti vietati

1. E' vietato ai proprietari di animali domestici:
 - a) condurre o lasciar vagare, anche momentaneamente, cani o altri animali sui siti erbosi;
 - b) spaventarli e/o inseguirli con grida e schiamazzi, sia sul suolo pubblico che in altri luoghi in vista del pubblico;
 - c) condurre cani non muniti di guinzaglio e, se tali animali sono di indole aggressiva, è obbligatorio l'uso contemporaneo di museruola e guinzaglio;
 - d) lasciare sul suolo pubblico le feci degli animali in genere, con l'eccezione dei cani accompagnatori di persona prive della vista quando conducono la persona non vedente.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di cani di portare seco idonea attrezzatura per la rimozione delle feci dell'animale, nonché almeno una bottiglietta di plastica contenente acqua da utilizzare in caso di deiezioni urinarie al suolo.
3. E' vietato, sul suolo pubblico od aperto al pubblico e lungo i corsi d'acqua, spargere cibo destinato ai colombi, ai gabbiani, alla anatre ed alle altre specie similari presenti sul territorio comunale nonché alle altre specie di fauna selvatica presente sul territorio. Quando le leggi in materia di animali lo consentono gli animali possono essere nutriti ponendo il cibo in appositi contenitori che vanno subito dopo rimossi.

TITOLO X

COSE MOBILI RITROVATE

Art. 42

Disposizioni generali

Il presente Capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal Codice Civile, Libro III, Capo III, Sezione 1, Artt. 927 e seguenti, all'amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.

Art. 43

Ambito d'applicazione

Le disposizioni del presente Capo si applicano agli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio del Comune di Chiavari.

L'amministrazione comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Chiavari.

Sono assimilati alle cose mobili i veicoli esclusivamente a propulsione muscolare.

Le norme del presente Capo non si applicano:

1. Ai veicoli a motore.
2. Ad eventuali armi, munizioni, esplosivi, la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.
3. Agli oggetti palesemente abbandonati poiché fuori uso, o aventi valore di mero rottame.
4. Alle chiavi, occhiali, libri o simili, articoli di vestiario, nonché gli oggetti privi di valore come penne, foto, agende ecc., dei quali non è possibile individuare il proprietario, secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio.

Tali oggetti vengono conservati per un periodo di tre mesi e successivamente smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia di R.S.U. redigendo apposito unico verbale.

Art. 44

Accettazione e registrazione delle cose ritrovate

Ogni oggetto depositato presso l'ufficio è accompagnato da un verbale di consegna, con la descrizione dell'oggetto stesso e le circostanze del ritrovamento.

Al ritrovatore è rilasciata ricevuta dell'oggetto consegnato.

Gli oggetti consegnati sono iscritti in ordine cronologico in un apposito registro, sul quale vanno annotate tutte le operazioni relative all'oggetto ritrovato.

Art. 45

Oggetti deperibili, in cattivo stato, nocivi o sospetti tali

Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi d'igiene o di tutela della salute degli incaricati, trascorse quarantotto ore dal loro deposito.

Al fine di evitare il deposito di sostanze nocive o sospette tali, l'ufficio verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato e provvede all'apertura di borse e valigie anche chiuse a chiave, avvisando l'Autorità di Pubblica Sicurezza in presenza delle stesse.

Art. 46

Restituzione

Quando i documenti consegnati riguardano residenti nel Comune di Chiavari, l'ufficio invia comunicazione agli interessati, secondo le modalità ritenute più idonee.

I documenti di residenti in altri Comuni sono spediti per competenza al Sindaco del Comune risultante dal documento ritrovato, a mezzo di raccomandata a.r.

I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alle rappresentanze Consolari o alle Ambasciate.

L'amministrazione comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.

Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.

Chi ritira la cosa mobile depositata esibisce un documento di identificazione e sottoscrive una dichiarazione di avvenuta riconsegna.

Art. 47

Pubblicità del ritrovamento

Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 Codice Civile, con pubblicazione effettuata all'Albo Pretorio informatico del Comune.

Art. 48

Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'articolo precedente, senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto sarà messo a disposizione del ritrovatore.

Art. 49

Acquisto della proprietà da parte dell'amministrazione comunale

Decorsi i termini di cui all'art. 929 del Codice Civile, senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare l'oggetto, questo diviene di proprietà dell'amministrazione comunale.

Il servizio patrimonio o legale del comune di Chiavari valuterà se gli oggetti divenuti così di proprietà comunale potranno:

1. essere alienati, a seconda della convenienza e del loro valore, tramite asta pubblica;
2. essere destinati ad uffici dell'amministrazione qualora presentino valore strumentale;
3. essere ceduti gratuitamente agli istituti di beneficenza, altri enti senza fini di lucro, cooperative, associazioni ecc., aventi sede nel comune e/o operanti prevalentemente nel territorio comunale.
4. essere eliminati in quanto inutilizzabili.

TITOLO XI

SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I

SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 50 – Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto sociale e negli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale può esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le prescritte sanzioni.

Come prospettato dalle Linee Guida in Materia di Controlli ai sensi dell' art. 14, comma 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, ove previsto da disposizioni di legge e in caso di controlli finalizzati a verificare il rispetto o la regolarità di requisiti formali ovvero la mera adeguatezza di impianti e/o attrezzature ovvero di inosservanze comunque materialmente sanabili, la Polizia Locale che esegue l'ispezione, qualora accerti la non ottemperanza, indica all'impresa controllata il *modo* e il *termine* entro cui adempiere correttamente, avvalendosi anche di parere tecnico da parte degli altri Uffici Comunali di riferimento.

La sanzione viene applicata solamente nel caso di mancata conformazione dell'impresa alle indicazioni fornite dal personale che ha compiuto l'ispezione.

2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e della Legge Regionale 02 dicembre 1982, n. 45.

3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuata nel Dirigente competente per materia, ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Chiavari.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento sono destinati al Comune.

6. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità

di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, e gli agenti di polizia amministrativa individuati dalla legge dello Stato o della Regione.

7. Il Sindaco, con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale, o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, o ad altri soggetti terzi tra quelli indicati dall'art. 3 del Regolamento, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme stabilite dal Regolamento.

8. Il Comune di Chiavari è titolare, nelle materie di propria competenza attribuite agli Enti Locali in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, di funzioni di vigilanza e dei connessi poteri di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e conseguentemente, così esercita, ex art. 117, comma 6, della Costituzione italiana, la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di dette funzioni e poteri di accertamento.

Art. 51

Sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della legge Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 4 della legge regionale n. 45 del 02/12/1982.

La generica violazione di una qualsiasi norma del presente Regolamento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150, oblazionabile in misura ridotta con un importo di € 50.

La violazione degli articoli 8, 9, 12, da 20 a 24, 27, 30, 31 e 33 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300, oblazionabile in misura ridotta con un importo di € 100.

La violazione degli articoli 11, 13, 15 e 51 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 a € 450, oblazionabile in misura ridotta con un importo di € 150.

La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

Art. 52

Ordinanza ingiunzione di pagamento

Qualora il trasgressore non proponga ricorso e non si avvalga della possibilità del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il Comando Polizia Locale provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento per un importo pari alla metà del massimo della sanzione prevista dall'articolo 45, comma 3, del Regolamento.

Qualora la sanzione sia stata aumentata nel minimo dalla Giunta comunale, come previsto dall'articolo 45, comma 4, del Regolamento ed il trasgressore non proponga ricorso e non si avvalga della possibilità del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il Comando Polizia Locale provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento per un importo pari al doppio del minimo stabilito dalla Giunta comunale, con un massimo di € 500.

Art. 53

Provvedimenti inerenti i titoli autorizzativi

L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzativo di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali dove si svolge l'attività; se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo parametrato al solo danno emergente.

Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzativo sia stato sospeso o revocato.

Art. 54

Sequestro cautelare propedeutico alla confisca - Attività di accertamento

E' sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ex articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 delle cose che servirono a commettere l'illecito o ne costituiscono il provento.

Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981, n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa ed è vietato impedire o ritardare l'attività di controllo.

Art. 55

Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

1. Oltre che nei casi già previsti in ogni singola parte del presente Regolamento, senza pregiudizio alcuno per le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie ove previste, sempreché il comportamento illecito sia riconducibile all'ipotesi di "abuso" del relativo titolo autorizzativo, il Sindaco può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni, concessioni o licenze, per i motivi di seguito elencati:

-sospensione:

1. per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale, derivanti dalla gestione ovvero conduzione dell'attività oggetto di autorizzazione, concessione o licenza, fermo restando l'attivazione delle iniziative rivolte al recupero del danno prodotto;

2. per morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni o concessioni.

La durata della sospensione non potrà mai superare il termine temporale massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi, festività e festività infrasettimanali comprese, e, salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, l'efficacia della sanzione accessoria della sospensione decorre dal giorno successivo alla data di notifica, o altro periodo appositamente individuato, del provvedimento stesso all'interessato.

- revoca:

1. per ragioni di incolumità, decoro ed estetica, o utilità, quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali venne subordinato il rilascio del relativo titolo autorizzativo;

2. per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;

3. per perdita, da parte del titolare, dei requisiti richiesti per il rilascio;

4. per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dei suoi rappresentanti o incaricati, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni.

La revoca, salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, esplica i propri effetti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento stesso all'interessato.

- decadenza:

1. per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce;

2. per l'esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate.

Art. 56 **Sanzioni alternative**

1. I trasgressori hanno facoltà di proporre lo svolgimento di attività a favore della collettività ed inerenti la trasgressione commessa in luogo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

2. La Giunta Comunale, con deliberazione proposta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale può ammettere le attività da svolgere a favore della collettività da parte del trasgressore, commisurate all'importo da pagare ed attinenti al tipo di violazione commessa.

3. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, in luogo del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore deve munirsi, a suo carico, delle dotazioni di protezione individuale necessarie per l'attività da svolgere nonché della necessaria copertura assicurativa, a totale manleva del Comune da qualsiasi responsabilità inerente l'attività svolta.

4. Qualora, ad insindacabile giudizio del Comandante del Corpo di Polizia Locale, l'attività alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria non sia svolta come richiesto il trasgressore viene escluso dal beneficio e resta debitore per l'importo previsto per la violazione commessa.

CAPO II DIFFIDA

Art. 57 Diffida

1. Quando sono violate le norme del presente Regolamento ed il comportamento illecito si protrae in modo da pregiudicare o compromettere l'interesse pubblico prevalente, il Comandante del Corpo provvede con la formale diffida nei confronti del trasgressore e/o dell'obbligato solidale.
2. La diffida di cui al comma 1 è consegnata, con notifica, a mani del trasgressore e/o del soggetto obbligato solidale, previa identificazione dello stesso, in forma scritta. Se trattasi di soggetti minori di età o incapaci, la diffida è rivolta, e consegnata, con notifica, a chi è tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace.
3. Nella diffida formale deve essere chiaramente indicato il motivo a sostegno, il termine ad adempiere, le conseguenze per l'inottemperante.

Art. 58 Sanzioni per gli inottemperanti alla diffida

1. Fatta salva la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 51, nei casi previsti dalla legge, agli inottemperanti alla diffida si applicano le sanzioni previste per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

CAPO III PROCEDURE DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 59 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di

immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune ed a spese dell'interessato, previa emanazione di ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 T.U.E.L.

TITOLO XI **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 60 **Abrogazioni**

Il precedente Regolamento di Polizia Comunale, deliberato dal Consiglio comunale in data 7 novembre 1962, nonché tutti gli atti conseguenti e presupposti, sono abrogati.

Art. 61 **Adeguamento disposizioni vigenti**

1. Ogni disposizione contenuta negli altri regolamenti comunali e nei provvedimenti o nelle ordinanze del Sindaco del Comune di Chiavari che già faccia eventuale riferimento al regolamento di Polizia Comunale di cui al precedente art. 52, dalla data di abrogazione del medesimo deve essere adeguata agli articoli e commi di questo Regolamento.

2. Ogni richiamo a leggi dello Stato o della Regione Liguria contenuto nel presente Regolamento è da intendersi riferito a quelle vigenti e alle loro successive eventuali modificazioni e/o integrazioni, fatta salva l'ipotesi che la norma di legge successiva renda incompatibile o in contrasto la norma contenuta nel presente Regolamento che sarà in tal caso disapplicata.

Art. 62 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana andrà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Chiavari ai sensi di legge.